


4^a COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 229/10^e

ORIGINALE

2^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16284 del 13.06.2017

Classificazione 01-15.01

Deliberazione n. 138 della seduta del 07/04/2017

Oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 dicembre del 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Francesco ROSSI

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Regione Calabria
Dirigente Generale

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) Arch. Orsola Reilla

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: DOTT. ALESSANDRO ROSO

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X
5	Antonietta RIZZO	Componente	X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X
7	Francesco ROSSI	Componente	X
8	Francesco RUSSO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma DIRIGENTE GENERALE RACCOMANDA
(Dott. Filippo De Celle)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 17 del 2005 recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" ed il Piano d'indirizzo regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007;

CONSIDERATO che il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è subordinato, in via generale, all'approvazione del Piano comunale di spiaggia che regola le attività che possono svolgersi sul demanio marittimo ai sensi dell'art.12 della legge regionale n. 17 del 2005, nonché alle regole dell'evidenza pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il notevole ritardo di molti comuni costieri nell'adozione ed approvazione del Piano comunale di spiaggia non può essere, di per sé, causa di un divieto generalizzato di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, così come sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata nelle circolari regionali prot. gen. Siar n. 0189734 del 16.06.2015 e n. 361205 del 30.11.2015 contenenti indirizzi sull'attività concessoria minima in assenza di pianificazione;

RILEVATA l'ammissibilità, pur in assenza di Piano comunale di spiaggia vigente, di un'attività concessoria minima;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione dei PCS, tale utilizzazione del demanio marittimo non compromette la futura pianificazione dei comuni costieri, bensì consente di sostenere l'offerta turistica regionale e migliorare la qualità dei servizi, contribuendo anche a soddisfare gli interessi pubblici erariali ed incrementando gli introiti del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971;

RILEVATO che, nelle more della revisione organica della materia, è necessario introdurre un'apposita norma regionale che stabilisca che le concessioni demaniali marittime verranno rilasciate dai comuni costieri facendo ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, atteso che la legislazione regionale deve uniformarsi ai principi europei (artt. 49 e 56 TFUE) e nazionali di tutela della concorrenza (art. 117 Cost. comma 1);

VISTO

il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo reso con nota prot. Siar n. 44480 del 13.02.2017, che si allega;

VISTI

gli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della deliberazione (*quando gli allegati sono approvati dalla Giunta*);

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13

maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,


DELIBERA

1.- di approvare la modifica dell'art. 14 della legge regionale n. 17 del 2005, nonché l'approvazione di altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime secondo gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2 - di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

4.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 13 APR 2017 al Dipartimento/i interessato/i ~~o~~ al Consiglio Regionale ~~o~~

L'impiegato addetto

Disegno di legge:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Norme di salvaguardia)

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto al comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi ed altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a 120 giorni.

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica e a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso.

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine

di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni d' legge.

3. Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo.

4. Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere revocate dai comuni, senza alcun indennizzo, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabile.

2. Sono esclusi meccanismi di proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo, 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Relazione generale sul disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ed altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime

Il disegno di legge concernente modifiche ed integrazioni alla legge Regione Calabria n. 17 del 2005 riguarda da un lato, il reinserimento all'art. 14 della norma di salvaguardia che stabilisce, quale regola generale che, in mancanza di Piano comunale di spiaggia approvato, non si possono rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, né autorizzare varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere; dall'altro, concerne un'attività concessoria minima di carattere stagionale in deroga al predetto divieto.

L'art. 1 del disegno di legge modifica l'art. 14 della legge regionale prevedendo che, fino all'approvazione dei Piani comunali di spiaggia non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori vigenti (comma 1).

Il comma 2 lett. a), in deroga parziale al divieto di cui al comma 1, consente il rilascio di concessioni demaniali marittime stagionali che non aumentano il carico urbanistico, non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale, nel rispetto delle normative di settore, tra cui quella a tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

Il rilascio delle predette concessioni demaniali marittime, limitate alla stagionalità, può riguardare, nelle more dell'approvazione dei PCS, anche più annualità, salvo il potere in capo ai comuni costieri di stabilire in sede di approvazione dei Piani spiaggia previsioni urbanistiche diverse che legittimano la revoca delle concessioni demaniali marittime rilasciate *medio tempore*, anche prima della relativa scadenza e senza alcun diritto di indennizzo a favore del concessionario revocato (comma 4).

In particolare, possono essere rilasciate:

1) nuove concessioni stagionali per il servizio spiaggia a supporto di alberghi, di villaggi turistici, di campeggi e di altre strutture ricettive aventi caratteristiche analoghe, tenendo in considerazione la natura strettamente complementare del servizio di balneazione rispetto alle predette attività ricettive, a condizione che vengano rispettati limiti e condizioni stabiliti in via generale dalla legge Regione Calabria n. 17 del 2005, dal PIR, dal codice della navigazione e relativo regolamento di

esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) nuove concessioni stagionali per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio stagionali al fine di ampliare l'offerta diportistica, senza la realizzazione di opere a terra;

3) nuove concessioni stagionali per la posa di gonfiabili e giochi smontabili per bambini;

4) nuove concessioni per la mera posa di tavolini e sedie su aree demaniali marittime prospicienti le attività commerciali;

5) nuove concessioni stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato per periodi non superiori a 120 giorni.

Possono essere rilasciate, altresì, ai sensi del comma 2 lett. b) e c):

- 1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture in favore dei titolari delle concessioni demaniali marittime pluriennali vigenti, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 1 del 1971, sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio delle licenze demaniali marittime suppletive per il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari per l'intero anno è, in ogni caso subordinato, all'autorizzazione paesaggistica ed a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
- 2) concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge (ad es. rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, locali per il pronto soccorso, ecc.....);
- 3) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare concesso.

Ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime in deroga di cui al comma 2 dell'art. 14 sarà necessario acquisire preventivamente il parere vincolante del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo.

interno, prescindendo da fonti nazionali o regionali di recepimento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentt. nn. 5765 del 2009, 3145/2009, 3642/2008 e 168/2005).

Il ricorso alla predisposizione di apposite procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ove l'occupazione e l'utilizzazione delle aree costituisca il presupposto per l'esercizio di attività economiche fonti di lucro, è ribadita anche dal paragrafo 12 della Direttiva 123/2006/CE, c. d. Bolkestein, che esclude la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni e stabilisce che: *“ Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamente. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*.

Il rispetto del principio di tutela della concorrenza si fonda anche sull'art. 117 comma 2 della Costituzione che attribuisce tale materia alla competenza esclusiva dello Stato, sicché l'obbligo di ricorrere alla predisposizione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime non deriva soltanto dal diritto europeo originario (TFUE) e derivato (Direttiva Bolkestein), ma anche dalle disposizioni della nostra Carta fondamentale.

Nel corso degli ultimi anni (2005 in poi), anche la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile, sia pur sotto diversi profili, ha espresso un orientamento consolidato sulla necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei titoli concessori.

Tuttavia, il settore delle concessioni demaniali balneari ha continuato a reggersi, per oltre un decennio, sulla regola del rinnovo automatico introdotto dall'art. 10 della legge n. 88 del 2001 ed abrogato, dopo due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, soltanto con l'art. 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria per il 2010).

Da ultimo, la sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia europea, quinta sezione, n. C-458/14 ha ribadito la necessità di ricorrere a meccanismi concorrenziali per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime; evitando qualsiasi sistema di proroga e/o rinnovo automatico in capo al vecchio concessionario, sicché lo Stato italiano è intervenuto ai sensi dell'art. 24 comma 3 septies del d. l. 113 del 2016 conv. nella legge 07 agosto 2016 n. 160, stabilendo che: *“ ... nelle more della revisione e del riordino della materia in conformita' ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita', conservano validita' i rapporti gia' instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”*, dando, così vita, ad una “moratoria”, in attesa

Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 lett. a) e b) possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo in capo al concessionario revocato, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo.

L'attività concessoria minima prevista consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone ed addizionale regionale, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 37 comma 1 del codice della navigazione.

L'art. 2 del disegno di legge stabilisce, altresì, che nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia, i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile.

Sono esclusi, inoltre, meccanismi di proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25.


In tal senso, l'introduzione dell'art. 2 mira ad uniformare l'ordinamento regionale ai principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale che reggono le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 01 del d. l. n. 400/1993 conv. nella legge n. 494/1993 e s. m. i. ed all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2005.

Fin dall'estate del 2009, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva segnalato (AS551 del 24 luglio 2009) diverse criticità della legge regionale n. 17 del 2005, sottolineando in particolare che: *"nell'impianto generale della Legge regionale in esame non vi sia alcuna norma volta ad assicurare, nella fase di rilascio delle concessioni, un confronto concorrenziale tra i potenziali operatori interessati, così come risultano pressoché assenti norme che impongano all'Amministrazione adeguate forme di pubblicità e criteri trasparenti in base ai quali procedere al rilascio delle stesse. Ciò risulta idoneo a determinare una palese violazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza"*.

Il rilascio delle concessioni di beni pubblici, tra cui anche quelle dei beni demaniali marittimi, non può che avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dei principi surrichiamati, alcuni dei quali espressamente fissati da disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 49 e 101, già artt. 43 e 81 del TCE) e pertanto direttamente applicabili nell'ordinamento

di regolamentare la materia in conformità ai principi europei ed escludendo ulteriori meccanismi di proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative oltre il 31.12.2020.

Pertanto, sulla base della citata normativa europea ed interna, emerge chiaramente che l'adozione di tale provvedimento legislativo regionale si configura quale atto dovuto atteso che, ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Cost., non soltanto lo Stato ma anche le Regioni devono rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 07/04/2017

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e altre disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime"


Tipologia della proposta di legge:

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali nell'ambito della disciplina finalizzata al rilascio delle concessioni demaniali marittime e della pianificazione costiera e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale, anzi l'attività concessoria minima prevista consentirà ai comuni costieri di integrare e sostenere l'offerta turistica locale, nonché di aumentare l'introito in termini di canone demaniale ed addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971, determinandosi, così, la proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo di cui all'art. 37 comma 1 del codice della navigazione.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato "A" alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato "C", si prefigge lo scopo di garantire che l'utilizzazione e l'occupazione delle aree demaniali marittime sia regolato mediante l'approvazione di appositi strumenti urbanistici quali i Piani comunali di spiaggia.

In mancanza dell'approvazione dei Piani comunali di spiaggia, non potranno essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere, salvo alcune eccezioni richiamate negli Allegati "A" e "C" della presente deliberazione che assicurano un'attività concessoria minima, pur in assenza degli strumenti di pianificazione, a condizione che non vi sia un aumento del carico urbanistico e che il rilascio delle concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dei comuni costieri.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

In particolare l'art. 1 del disegno di legge modifica l'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

L'art. 2 del disegno di legge prevede di regolamentare le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale.

L'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria del disegno di legge di modifiche e integrazioni alla citata legge regionale.

L'art. 4 prevede l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La proposta di legge regionale in esame si pone l'obiettivo di sostenere l'offerta turistica regionale consentendo un'attività concessoria minima anche da parte dei Comuni costieri non dotati di Piano spiaggia.

Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime determinerà, inoltre, un maggior introito in termini di canone ed addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

NON DERIVERANNO ONERI FINANZIARI DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE REGIONALE, MA INVECE SI DETERMINERA' UN MAGGIOR INTROITO A LIVELLO DI ADDIZIONALE REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DELLA L. R. 1 DEL 1971

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma di salvaguardia che stabilisce, in via generale, che in assenza di Piano comunale di spiaggia, non si rilasciano nuove concessioni demaniali marittime, né possono essere



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

	autorizzate varianti sostanziali alle concessioni in essere, salvo le eccezioni espressamente previste.
Art.2	Nessun onere finanziario in quanto si stabilisce che le concessioni demaniali marittime devono essere rilasciate mediante il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.
Art.3	Nessun onere finanziario in quanto dall'applicazione della presente legge, avente natura ordinamentale, non deriveranno oneri aggiuntivi, anzi la previsione di un'attività concessoria minima consentirà di aumentare gli introiti dell'addizionale regionale di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 1971
Art.4	Nessun onere finanziario in quanto l'articolo prevede l'entrata in vigore immediata della legge

Totale _____ 0,00 _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

L'eventuale approvazione della proposta di legge consentirebbe l'esercizio di un'attività concessoria minima da parte dei comuni costieri dalla stagione estiva 2017 non determinandosi impatti sulla struttura organizzativa regionale



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Tipologia n. _____


1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"




**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Il Dirigente del Settore

Il Direttore Generale


Regione Calabria
Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore legislativo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEI GIUNTA REGIONALE N. 133
DEL 07/04/2017

Pagina 1 di 2

Prot.n. 44480...../SIAR del 13/02/2017

Al Dipartimento
Ambiente e Territorio - SEDE
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

Con riferimento alla nota prot. n. 0028270 del 1° febbraio 2017, relativa alla richiesta di parere sul disegno di legge in oggetto, si osserva:

* Deve, innanzitutto, rilevarsi che le modifiche di cui all'articolo 1 del testo normativo in esame prevedono la sostituzione del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 21 dicembre 2005, n. 17, nonché singole disposizioni ciascuna delle quali concerne l'inserimento di ulteriori commi dopo il predetto.

Sotto il profilo della tecnica di redazione degli atti normativi appare preferibile concentrare le disposizioni suddette in un testo unitario che vada a sostituire l'attuale articolo 14 della legge regionale in questione.

* Si suggerisce, inoltre, di distinguere, nell'ambito delle modifiche normative di cui all'articolo 1, tra i casi di deroga al divieto di nuove concessioni, posto dal primo comma, e le previsioni nelle quali, in definitiva, si individuano i casi che non configurano variazioni sostanziali ai sensi del medesimo comma 1, nonché di raggruppare le ipotesi considerate nelle suindicate disposizioni secondo tipologie omogenee, che sembrano potersi individuare nelle seguenti:

- concessioni demaniali marittime stagionali;
- concessioni demaniali marittime suppletive;
- concessioni demaniali marittime suppletive stagionali.

* Si osserva, altresì, che quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 1 del testo normativo in esame - nell'enunciare il principio dell'individuazione del concessionario di aree demaniali marittime mediante procedure di evidenza pubblica - presenta le caratteristiche di una disciplina a regime, non compatibile con la specifica natura transitoria ("... fino all'entrata in vigore del PCS ...") della disciplina contenuta nel succitato articolo 14, rubricato "norme di salvaguardia".

Appare, pertanto, opportuno che la previsione del comma 4 predetto costituisca

oggetto di un separato articolo.

* Si fa, poi, rilevare che il riferimento, contenuto in più punti dell'articolato in esame, alla "legge regionale n. 17 del 2005" concerne la medesima legge regionale della cui modifica si discute e nella quale è collocato l'articolo 14 predetto e deve, pertanto, essere sostituito con il riferimento alla "presente legge".

* In ordine al comma 6 si evidenzia, inoltre, che il termine "nulla-osta" non appare appropriato rispetto alla natura dell'atto regionale prefigurato nel comma predetto, riconducibile alla tipologia del parere vincolante. Si rappresenta, ancora, l'opportunità - al fine di non dover intervenire con una modifica legislativa qualora il Settore demanio marittimo dovesse essere modificato nella sua denominazione o nelle sue competenze - di non indicare la specifica denominazione di un determinato settore, ma di fare riferimento al dipartimento competente in materia di demanio marittimo.

* Si suggerisce di espungere il comma 8 dell'articolo 1 in esame, il cui contenuto appare meramente ripetitivo di disposizioni contenute in vari precetti normativi.

* Con riferimento, infine, alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, se ne suggerisce una più corretta formulazione nei seguenti termini: "Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sullo schema di disegno di legge con le modifiche indicate.

IL DIRIGENTE DEL "SETTORE LEGISLATIVO"

avv. Mariano Calogera
